



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2859 di data 10 agosto 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione sistemazione delle piste da sci n. 10/1/34 denominata "CAMPO SCUOLA FONDO GRANDE" e n. 10/1/92 denominata "BABY SNOWPARK FONDO GRANDE" e traslazione del tappeto mobile a servizio della stessa e rimozione di un piccolo manufatto nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| -Massimo TONDINI      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Cristina PENASA      | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| -Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

Vista la domanda pervenuta in data 21 luglio 2020, con la quale la società Folgariaski S.p.A. con sede in Folgaria – Loc. Francolini, 100, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione delle piste da sci n. 10/1/34 denominata "CAMPO SCUOLA FONDO GRANDE" e n. 10/1/92 denominata "BABY SNOWPARK FONDO GRANDE" e traslazione del tappeto mobile a servizio della stessa e rimozione di un piccolo manufatto nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Ugo Mlttempergher, datati giugno 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la traslazione verso monte di circa 15 m del nastro trasportatore mantenendo l'asse originario e livellazione del terreno per ottimizzare la fruibilità da parte dell'utenza principiante, sia della pista che del nastro, soprattutto nell'area di discenderia dallo stesso. Il previsto riporto di terreno computato in circa 2400 mc e con uno spessore massimo di 2 m risulta indispensabile anche per rincalzare permanentemente la struttura del nastro trasportatore avviando, in tal modo, ai rischi di caduta dall'alto quando lateralmente, nelle situazioni di scarso innevamento, non è stato possibile riportare notevoli quantità di neve. A seguito del riposizionamento del nastro trasportatore non è più necessaria la presenza di un operatore e per questo viene rimosso il piccolo manufatto di ricovero.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Folgariaski S.p.A. con sede in Folgaria – Loc. Francolini, 100, alla sistemazione delle piste da sci n. 10/1/34 denominata "CAMPO SCUOLA FONDO GRANDE" e n. 10/1/92 denominata "BABY SNOWPARK FONDO GRANDE" e traslazione del tappeto mobile a servizio della stessa e rimozione di un piccolo manufatto nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria, in Comune di Folgaria, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - l'intervento ricade in area di rispetto di sorgenti e quindi in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante;
  - la provenienza del materiale necessario per i riporti dovrà avere caratterizzazione certificata nel rispetto della normativa di settore (D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo");
  - i raccordi con il versante a monte dovranno essere particolarmente armoniosi al fine di risultare paesisticamente impercettibili;

- tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando metodi potenziati;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
  7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr